

**SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ
SERVIZIO AMBIENTE**

Tel. 0547/355611 Fax 0547/355612
Via Martiri della Libertà, 14/b - 47023 CESENA (FC)

P.G.N.9480/383
P.S.N.8/225

Cesena, 18 marzo 2003

MODALITA' D'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I L D I R I G E N T E

- Preso atto che pervengono sempre con maggior frequenza segnalazioni di cittadini che sono stati raggiunti nella loro proprietà o nella loro persona da prodotti fitosanitari usati per il trattamento di colture agricole e che ciò può danneggiare direttamente o indirettamente la loro salute;
- considerata la necessità di regolamentare le modalità d'uso dei prodotti fitosanitari per gli aspetti pratici che non sono contenuti nel D.P.R. 23 Aprile 2001 n.290;
- su proposta del Corpo Forestale dello Stato;
- visto il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Cesena;
- visto il parere A.R.P.A. di Forlì-Cesena;
- visto il parere della Polizia Municipale;
- vista l'ordinanza P.G.N.19687/383 del 14/06/88;
- visto il D.P.R. 23 Aprile 2001 n.290;
- vista la legge 30 Aprile 1962 n.283;
- visti gli artt. 5 e 6 della L.R. n.19 del 04/05/82;
- visto il D. Lgs. 17/Marzo/1995 n. 194;
- visto il D. Lgs. N.19/Settembre/1994 n. 626 e successive modifiche;
- visto l'art.107 del D. Lgs. N.267/2000;
- visto l'art. 16 della legge n.3/2003;

ORDINA

l'acquirente dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari classificati " Molto Tossici ", " Tossici ", e " Nocivi " (ex I e II classe) il quale è responsabile del trasporto, conservazione dei prodotti stessi e del modo in cui vengono utilizzati, deve assicurare che:

- a. il prodotto sia conservato fino al momento dell'uso presso l'azienda in contenitori chiusi ermeticamente in un luogo chiuso a chiave e non accessibile ai minori, agli animali ed alle persone estranee all'azienda e mai in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e mangimi;
- b. i contenitori vuoti, dopo bonifica, siano raccolti e conservati come deposito temporaneo presso l'azienda in contenitori chiusi ermeticamente (es. sacchi) nel pieno rispetto delle condizioni previste dall'art.6 lettera m del D. Lgs. 22/97 e conferiti presso i centri di raccolta autorizzati. Lo smaltimento presso tali centri deve essere documentato dal "**Documento di conferimento del rifiuto**" così come previsto dall'accordo di programma del 19/06/2000 siglato fra la Provincia di Forlì-Cesena e le Organizzazioni di categoria. **E' vietato bruciarli, interrarli, riutilizzarli o smaltirli utilizzando i normali cassonetti per rifiuti urbani;**
- c. durante la preparazione delle miscele, il loro utilizzo, la manutenzione e la pulizia delle attrezzature vengano attuate tutte le cautele atte ad evitare infortuni, intossicazioni acute e croniche sia a terzi che allo stesso operatore.

A tal fine l'acquirente e/o l'utilizzatore deve:

- 1) installare appositi cartelli di pericolo con l'avvertenza " terreno e/o colture trattati con prodotti fitosanitari velenosi";
- 2) non effettuare trattamenti in presenza di vento o condizioni meteorologiche sfavorevoli tali da favorire o accentuare fenomeni di deriva dei prodotti fitosanitari durante la distribuzione;
- 3) evitare che durante l'irrorazione delle colture la nube contenente il prodotto fitosanitario raggiunga case, strade, altri terreni coltivati confinanti ed aree di pubblico accesso(scuole, parchi, giardini, etc.); in particolare nella fascia di terreno della larghezza di almeno 10 metri confinante con case, strade, altri terreni coltivati di altrui proprietà ed aree di pubblico accesso (scuole, parchi, giardini etc.), l'irrorazione dovrà essere effettuata con mezzi manuali o in grado di ridurre al minimo la deriva dei prodotti fitosanitari;
- 4) la raccolta e l'immissione al consumo del prodotto agricolo trattato con prodotti fitosanitari deve avvenire solo dopo che sia trascorso il tempo di carenza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alle confezioni dei singoli prodotti fitosanitari;
- 5) durante le fasi di preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari e durante le attività di pulizia delle attrezzature, esigere dall'operatore di non mangiare, bere e fumare e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (tuta, guanti, occhiali, maschera, casco o cabina pressurizzata); si deve altresì esigere, a lavoro ultimato, un'accurata pulizia della persona e la custodia adeguata degli abiti da lavoro, dei dispositivi di protezione individuale (D:P.I.) e delle attrezzature;
- 6) a protezione degli insetti pronubi, non effettuare irrorazioni con prodotti insetticidi e acaricidi durante i periodi di fioritura ed evitare di irrorare prima dell'avvenuto sfalcimento delle eventuali erbe spontanee in fioritura sottostante le colture arboree da trattare, nonché prima dell'asportazione della massa sfalcata ovvero ad avvenuta completa essiccazione della stessa;
- 7) rispettare il tempo di rientro in aree trattate con prodotti fitosanitari a scopo di attività lavorativa (potatura, diradamento, raccolta etc.);

8) annotare su apposito registro entro trenta giorni dall'effettuazione dei trattamenti i dati anagrafici relativi all'azienda, la denominazione della coltura trattata, la relativa estensione in ettari, le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta, la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

In ogni caso deve comunque essere rispettato quanto prescritto nelle avvertenze e modalità d'uso riportate nell'etichetta allegata alla confezione del prodotto utilizzato.

Tutti gli accorgimenti sopra specificati debbono essere osservati anche nelle fasi di trasporto, preparazione utilizzo e custodia dei prodotti fitosanitari classificati "Irritanti" e non classificati "Attenzione manipolare con prudenza" (ex III e IV classe). Essendo questi ultimi prodotti esenti da particolari vincoli per l'acquisto, l'eventuale inosservanza delle cautele sopradescritte sarà imputato all'operatore che ha eseguito il trattamento, eventualmente in solido col proprietario del terreno e con l'acquirente del prodotto fitosanitario, verificati gli eventuali rapporti di dipendenza per i quali si interverrà nel rispetto della normativa specifica; inoltre in prossimità di edifici pubblici, quali scuole, asili, case di riposo, strutture sanitarie ed assimilabili, all'atto dell'impianto di nuove colture arboree, l'ultimo filare dovrà essere piantato ad almeno 10 (dieci) metri dal confine con dette strutture. La fascia di rispetto potrà essere ridotta a metri 5 (cinque) qualora siano piantate siepi/alberature con essenze autoctone atte a mitigare l'effetto di deriva dei trattamenti. Dette siepi, a completo sviluppo, dovranno raggiungere un'altezza di almeno 3 (tre) metri. Fino a completo sviluppo delle succitate siepi, sarà comunque necessario effettuare i trattamenti con mezzi manuali, come previsto al punto 3).

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza P.G.N.19687/383 del 14/06/88 sopra richiamata.

La non osservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi della legge 16/01/03 n.3, in particolare applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 300, per quanto non sia già previsto da leggi specifiche vigenti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (art.674 C.P.).

I tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro dell'A.U.S.L. di Cesena e dell'A.R.P.A., i Vigili Urbani, il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Provinciale, sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza.

I L D I R I G E N T E